

dei minori, soprattutto per quelli in stato di temporaneo abbandono, miratamente a scongiurare anche quello di organi;

a realizzare quanto sopra, anche avvalendosi di strutture che fossero in grado di fornire adeguate garanzie di serietà e rapidità, se non fosse possibile farlo direttamente.

(1-00372) « De Luca, Aprea, Armosino, Bergamo, Burani Procaccini, Conte, D'Ippolito, Fratta Pasini, Giovine, Marotta, Matranga, Mussolini, Napoli, Prestigiacomo, Radice, Saponara ».

**INTERPELLANZE URGENTI**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

sono circa 15 anni che si sta aspettando l'attuazione integrale della norma di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente « interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 »;

i comuni colpiti dall'evento sismico del 1980 hanno adottato piani di ricostruzione in alternativa ai centri già colpiti e quindi dichiarati inagibili dalle autorità preposte;

è necessario incentivare la realizzazione di infrastrutture essenziali a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio e della rinascita delle comunità colpite dal sisma nel 1962 e nel 1980 -:

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere noto l'importo esatto dei fondi, assegnati a suo tempo alla regione Campania per il piano di sviluppo della

regione, attualmente ancora disponibili, e se non ritenga di destinare una parte di essi ad interventi intersettoriali nella zona della comunità montana del Fortore beneventano, caratterizzata da oggettive condizioni di marginalità e di sottosviluppo.

(2-01763) « Pistelli, Mario Pepe ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, per sapere - premesso che:

domenica scorsa è stata segnalata da un pilota dell'Alitalia un'esplosione con scia di fumo che sarebbe avvenuta vicino ad un aereo della predetta compagnia in volo da Torino a Palermo;

l'Alitalia ha diffuso la notizia che dovrebbe trattarsi di « piccola meteorite »; in realtà non vi è stato nessun segnale di oggetti non identificati sui tracciati radar;

secondo l'astronoma Margherita Hack è difficile si possa trattare di una meteorite; infatti la studiosa ha affermato ufficialmente: « I bolidi (meteoriti) non scoppiano ad alta quota e non lasciano scie di fumo »;

sembra che alcuni jet sarebbero partiti dalla capitaneria dell'aeroporto di Trapani per un'operazione di controllo, notizia questa che viene smentita dalla base aerea di Birgi che rileva la mancata presenza di un traffico militare nella zona -:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per fare piena luce sull'episodio accaduto nei cieli siciliani, anche per assicurare gli utenti del servizio.

(2-01764) « Matranga, Amato, Aprea, Aracu, Baiamonte, Becchetti, Bertucci, Burani Procaccini, Collavini, Colletti, Cuccu, Deodato, Fratta Pasini, Garra, Gazzilli, Giovine, Giudice, Giuliano, Mancuso, Martino, Misuraca, Palumbo, Possa, Prestigiacomo, Radice, Rivolta, Romani, Alessandro Rubino, Santori, Saponara, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Tarditi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

in attuazione della legge n. 127/1997, il decreto legislativo n. 398/1997 ha innovato le disposizioni relative al concorso per uditore giudiziario, prevedendo che coloro che avranno frequentato le scuole di specializzazione potranno accedere direttamente alle prove scritte; gli altri aspiranti magistrati, coloro cioè che non frequenteranno le suddette scuole, dovranno superare le prove preliminari basate su quiz a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta del concorso ed estratti dall'archivio informatico del ministero; il nuovo sistema di reclutamento dei magistrati potrà entrare in funzione quando le scuole di specializzazione saranno istituite e l'archivio ministeriale verrà completato: l'entrata in vigore di tale sistema è prevista infatti per l'anno 2002. Nelle more, per ovviare agli inconvenienti riguardanti i tempi di svolgimento del concorso (che con il vecchio metodo si aggiravano intorno ai tre anni), è stata concessa la possibilità di utilizzare le prove preliminari anche prima che l'archivio informatico sia completato. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 398/1997 dispone in proposito che, ove l'archivio informatico non sia ancora completato, « può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio che la commissione è tenuta a creare utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole secondo i criteri del predetto articolo 123-bis;

premessi che la scelta di effettuare le prove preselettive prima che l'intera riforma sia in grado di funzionare è stata introdotta direttamente in sede di decreto legislativo, senza che la legge delega disponesse al riguardo (di fatto, quindi, le prove preliminari, originariamente destinate ai soli candidati che non abbiano frequentato le scuole di specializzazione, in attesa che queste siano operanti, sono rese obbligatorie per tutti), anche a voler ammettere la

costituzionalità di quanto stabilito, il bando di concorso per 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre dello stesso anno, evidenzia comunque numerosi profili problematici;

ai sensi del bando, infatti, potranno accedere allo svolgimento delle prove scritte i candidati che superino le prove preliminari, consistenti in 60 quiz di diritto civile da svolgersi nel tempo massimo di 80 minuti, estratti dall'archivio provvisorio del ministero, nel numero massimo del quintuplo dei posti messi a concorso, fatti salvo tutti coloro che avranno totalizzato lo stesso punteggio dell'ultimo posto utile in graduatoria;

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 398/1997 (che ha introdotto l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario), nel disciplinare la prova preliminare, prevede che essa debba vertere « sulle materie oggetto della prova scritta del concorso », nel caso specifico, quindi, le prove preselettive avrebbero dovuto riguardare il diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo; invece esse riguarderanno il solo diritto civile. Interpellato dal ministero sul punto, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha affermato, in modo assai semplicistico, se non apodittico, che « con materie oggetto del concorso si intende le stesse ma non necessariamente tutte » (*sic* !);

come previsto nel bando di concorso, il 12 gennaio 1999 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i 5.066 quesiti della prova preliminare. Ci si attendeva quesiti mirati e specifici, adatti alla preparazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle funzioni di magistrato, così come richiesto dalla normativa di riforma. Invece 4.400 quiz, cioè il 90 per cento circa del totale, sono identici a quelli predisposti dal Consiglio nazionale del notariato per le preselezioni informatiche propedeutiche allo svolgimento delle prove scritte del concorso per notaio, quiz poi recepiti dal ministero e conglobati nell'archivio informatico suddetto. È evidente che il « taglio » dei quiz è mirato allo svolgi-

mento della funzione notarile e non a quella di magistrato (ad esempio non esiste un quesito su 5.066 vertente sulla responsabilità civile). È altresì palese la regolamentazione omogenea data a situazioni disomogenee: cioè, la stessa prova preliminare è stata adottata per concorsi aventi ad oggetto funzioni e carriere in tutto differenti, che richiedono una preparazione giuridica non coincidente;

dalla sostanziale riproposizione dei quiz « notarili » scaturiscono ulteriori conseguenze: numerosi quesiti sono formulati sotto la veste di casi pratici. Ciò è ampiamente giustificato nella prova preliminare effettuata nell'ambito del concorso notarile, visto che una delle prove scritte consiste proprio nella soluzione di un caso pratico. Ma per l'accesso alla magistratura ordinaria, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398/1997 (nonché l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario) precisa da un lato che « le prove preliminari devono vertere sulle materie oggetto della prova scritta del concorso », dall'altro che « le domande devono esser predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi ». Per questo l'inserimento dei casi pratici nelle prove preliminari per il concorso di uditore giudiziario è del tutto arbitrario, sia per quanto direttamente previsto dalle disposizioni citate, sia per la facile constatazione che le prove scritte hanno sempre avuto un profilo squisitamente teorico;

la riproduzione del 90 per cento dei quiz « notarili » comporta, ancora, una evidente disparità di trattamento in favore dei circa 7.000 aspiranti notai che hanno ultimato le proprie prove preliminari il 23 dicembre 1998 (avendo avuto non meno di 18 mesi di tempo per lo studio dei quiz, distribuiti anticipatamente e in via ufficiosa dal Consiglio nazionale del notariato) e in danno di tutti gli altri candidati. Non a caso, infatti, il concorso per uditore giudiziario pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 1998 è quello che in assoluto conta il più alto numero di domande di ammissione (25.500 circa). L'azione del ministero favorisce una parte numerosa dei candidati a scapito della maggioranza

che ha atteso la data di pubblicazione dei quesiti (12 gennaio) per lo studio dei medesimi, sul presupposto che questi, seppure estratti dell'archivio provvisorio del ministero, fossero perlomeno modificati in funzione della prova preliminare specifica;

infine, agli aspiranti notai, in considerazione del fatto che i quiz non sono esclusivamente codistici, ma ricomprendono anche la soluzione di casi pratici, è stato concesso un tempo di due minuti per quesito (cioè 35 quiz da risolvere nel tempo massimo di 70 minuti). Agli aspiranti magistrati, invece, il tempo è stato diminuito: essi infatti dovranno risolvere 60 quiz nel tempo massimo di 80 minuti;

risulta nei fatti traditi la *ratio* cui il legislatore aveva riferito l'intera normativa: la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'acceleramento dei tempi. Così come attuato, il concorso per uditore giudiziario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1998 non produce alcun risultato tra quelli prefissati dalla legge: se ci si proponeva di accorciare i tempi rispetto a quelli ordinariamente impiegati sino ad oggi, questo obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto: lo svolgimento delle prove preselettive per 25.500 candidati non potrà effettuarsi in tempi brevi. Infatti c'è il limite previsto dal decreto legislativo, riproposto nel bando, per cui non potranno esaminarsi più di 600 persone al giorno. È da presumere perciò che la prova preliminare, da tenersi al Centro elettronico dati della Corte di cassazione, durerà nella migliore delle ipotesi non meno di due mesi. Per di più, ipotizzando che la percentuale di coloro che passerà la preselezione sia simile a quella scaturita dalle preselezioni notarili (1.400 su 7.000), gli aspiranti magistrati che accederanno al concorso saranno non meno di 3.000. Vale a dire qualche centinaio in più dei candidati che hanno portato a compimento le prove scritte nell'ultimo concorso effettuato con la normativa precedente. È quindi ragionevole la previsione di un aggravio dei tempi rispetto al passato. Né il procedimento adottato garantisce una selezione qualitativamente mi-

gliore rispetto al passato: semmai solo una disparità di trattamento a vantaggio di coloro che hanno avuto a disposizione i quiz con largo anticipo —:

quali provvedimenti intenda adottare per rettificare le incongruenze sottolineate nella disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 12 dicembre 1998.

(2-01767) « Selva, Mantovano ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

è condivisibile il clamore che ha suscitato nella stampa e nell'opinione pubblica italiana ed internazionale il progetto attinente alla realizzazione di un centro commerciale e box interrati a uso privato, previsti nell'area compresa tra piazzale Mazzini e via Massetana Nord a ridosso della cattedrale di Massa Marittima (GR), monumento eretto nei primi anni del XIII secolo e che manifesta oggi, in molti suoi punti, una fragilità strutturale che anche i restauri della facciata, ancora in corso, hanno confermato;

il soggetto comprende un centro commerciale di 10.000 metri cubi, una quarantina di garage interrati e 17 posti auto ed è finanziato con il contributo di un miliardo e settecento milioni dei fondi del Giubileo *extra* Lazio;

il capitolo della cattedrale ha ritenuto improponibile l'intervento sia per la sicurezza statica della cattedrale di San Cerbone sia perché deturperebbe l'immagine dello straordinario complesso architettonico inserendosi nell'area circostante;

i lavori con ogni probabilità non riuscirebbero ad essere conclusi entro i termini precisi stabiliti per le opere connesse al Giubileo e contemporaneamente la violenza e la grossolanità dell'opera mostrano in modo inequivocabile la pochezza delle valutazioni effettuate al momento della formazione delle graduatorie per la concessione dei finanziamenti giubilari;

dal punto di vista geologico l'intervento previsto è stato inserito nella classe di fattibilità 3 («Fattibilità limitata», Del. Regione Toscana 94/85), che equivale a un livello di rischio medio-alto e rende necessaria (così come raccomandato anche nelle conclusioni della relazione geologica del 4 giugno 1998 che accompagna l'atto del CC n. 83 del 18 luglio 1998, con il quale si è approvata la Variante al Piano regolatore generale per il riassetto tra piazza Dante e piazzale Mazzini) la realizzazione di una serie di indagini di dettagli, che debbono essere condotte, così come recita la delibera sopra ricordata, a livello di «area complessiva» e che l'esecuzione di quanto previsto dalle indagini di dettaglio in termini di miglioramento delle caratteristiche del terreno di fondazione, eccetera, costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia;

l'area circostante il sito è caratterizzata da una estrema vulnerabilità, evidenziata da tutta una serie di eventi verificatisi nel corso degli anni quali:

cedimenti verificatisi sul lato sud-occidentale della Cattedrale (con il travertino alla base) sulla via Butigni, che hanno reso necessaria l'infissione nel terreno di pali metallici e l'erezione di un muro di sostegno;

spionamento della strada sulla via Massetana immediatamente a ridosso della zona oggetto dell'intervento;

problemi di stabilità del palazzo ospitante gli uffici finanziari, inagibile da oltre due anni per la presumibile presenza di acqua nella zona delle fondazioni (tanto da rendere necessaria l'installazione di alcuni piezometri), che hanno avuto come conseguenza lo spostamento degli uffici in altra sede;

l'area del centro storico di Massa Marittima risulta priva di vincoli paesaggistici (soltanto la Cattedrale è sottoposta a vincolo) e che il comune e la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici delle province di Siena e Grosseto hanno avanzato la richiesta all'Unesco di inserire

il centro storico di Massa Marittima nell'elenco del patrimonio monumentale mondiale;

anche la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle province di Siena e Grosseto si è dichiarata, con lettera prot. n. 4391 dell'8 aprile 1999 incompetente « non essendo l'area soggetta ad alcun vincolo di competenza del M.B.A.C. »;

il 7 aprile è stato approvato il PTC delle province di Grosseto e per quanto riguarda la zona del centro storico di Massa Marittima adiacente alla cattedrale, dove dovrebbe essere realizzato il progetto di posti macchina e centro commerciale, le norme del PTC prevedono la « tutela integrale » per l'area interessata, considerato che se fosse stato in funzione il PTC un intervento del genere non sarebbe stato possibile nemmeno ipotizzarlo;

si apprende dalle agenzie di stampa che il ministro per i beni culturali avrebbe deciso la sospensione dei lavori per un brevissimo lasso di tempo limitando la sospensione al tempo necessario per i tecnici dei beni culturali per esaminare due relazioni della società costruttrice riguardanti gli « effetti statici sul monumento e la geologia della zona » -:

se non ritenga che debba essere salvaguardato l'intero complesso della Cattedrale, ivi compresa la rupe ove essa sorge, gli antichi spazi a orto, i resti delle mura medievali che sono parte del documento e che storicamente erano considerati un'estensione della chiesa aventi le sue stesse prerogative, compreso il fatto che vi si poteva esercitare il diritto di asilo;

se non ritenga di dover più coraggiosamente applicare la legge 1089/39 assumendosi, come è necessario e doveroso, la responsabilità di tutelare l'area circostante il bene culturale tutelato, non limitando l'intervento alla sola verifica degli eventuali rischi per la staticità dell'edificio ma applicando al monumento e al suo circondario i principi universalmente riconosciuti della cultura della conservazione e

della tutela che dalla legge Bottai fino a oggi riconoscono che anche gli spazi connessi a un edificio e storicamente legati ad esso ne fanno parte integrante e vanno del pari tutelati e conservati;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover sottoporre immediatamente a vincolo *ex* articolo 21 della legge 1089/39 (vincolo di rispetto), quella parte del centro storico di Massa Marittima che costituisce l'intorno della Cattedrale di San Corbone, in modo da avere una completa e certa tutela della Cattedrale e delle sue pertinenze;

se non ritenga di dover chiedere la sospensione di ogni intervento nell'area in questione in considerazione dei gravissimi ed irreparabili rischi descritti, facendo ricorso all'articolo 20 della citata legge 1089/39, in attesa della apposizione del necessario e doveroso vincolo a tutela delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge 1089/39, né sia danneggiata la prospettiva o la luce e ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

quali valutazioni e quali elementi abbiano consentito l'inserimento di un progetto di tale natura fra quelli compresi nel programma del Giubileo fuori Lazio godendo dei relativi finanziamenti.

(2-01768)

« Paissan, Turrioni ».

#### INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

la categoria degli agenti di commercio secondo stime della fondazione Enasarco conta più di 300 mila iscritti;

i dati Istat rivelano che gli agenti di commercio contribuiscono direttamente e